

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di ATESSA

STATUTO

Statuto sezionale approvato dall'assemblea generale del 24 febbraio 2007 e dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo nella sua riunione del 28 marzo 2009.

TITOLO I
DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA

Art.1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Ateessa, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di ATESSA" con sigla C.A.I. Sezione di ATESSA struttura periferica del *Club* Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del *Club* Alpino Italiano, Abruzzo. L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'associazione, che non ha scopo di lucro è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle dove si svolge l'attività Sociale e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, prevede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche con le Sezioni consorelle competenti;
- e) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci alpinistiche e speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) all'indizione e programmazione. in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del C.A.I., competenti in materia per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo, ed Accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione di infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art.4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, del presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previsti le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari, giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Partecipano alle attività della Sezione, con gli stessi diritti dei soci ordinari, i soci C.A.I. appartenenti alle sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'assemblea.

Il socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici benemerite nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla Sezione da almeno due anni; se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 - Quota associativa

Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti li socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e di quello sezionale, che gli sono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, usufruire dei servizi sociali né ricevere le pubblicazioni.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio direttivo accerta la morosità dandone comunicazione al socio.

Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote annuali arretrate.

Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 8 - Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione o dal C.A.I..

Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come socio benemerito o per morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art.11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso al Collegio regionale o interregionale dei probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio e il Consiglio direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado, avanti il Consiglio nazionale dei probiviri del Club Alpino Italiano.

<p style="text-align: center;">TITOLO III SEZIONI</p>
--

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;
- approva l'operato del Consiglio direttivo, il bilancio d'esercizio e la relazione del presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le sia sottoposto dal Consiglio direttivo o da almeno dieci soci, aventi diritto al voto.

Art.15 - Convocazione

L'assemblea ordinaria dei soci si svolge almeno una volta l'anno entro il termine perentorio del 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei conti della Sezione oppure da almeno venti soci maggiorenni della Sezione.

Art. 16- Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto, tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa l'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni socio delegato può portare una delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà di aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17- Presidente e segretario dell'assemblea

L'assemblea nomina un presidente, un segretario e tre scrutatori; spetta alla commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.

Art.18- Deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzate di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta; è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione qualsiasi altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, aventi diritto al voto; tali deliberazioni acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del comitato centrale di indirizzo e di controllo. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritti al voto. Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 19 - Composizioni e Funzioni

Il Consiglio direttivo è l'organo sovrano di gestione della Sezione e si compone di sette componenti, più il presidente, eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'assemblea dei soci;
- propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci, per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci d'esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sotto-sezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione dei nuovi soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni, gruppi e scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e del presente statuto sezionale;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali settantacinquennali;

Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente; nomina in oltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche tra i soci non facenti parte del Consiglio direttivo e che, in questo caso specifico non hanno diritto al voto.

Art.20 - Durata e Scioglimento

Gli eletti curano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo un anno di interruzione.

Il Consiglio direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a numero tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per l'elezione entro il termine di trenta giorni.

I nuovi eletti assumano l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art.21 -Convocazione

Alle riunioni del Consiglio direttivo il presidente può invitare i delegati all'assemblea generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte degli organi centrali del C.A.I. Il presidente

può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art.22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal consigliere anziano o di chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal presidente o, in caso di sua mancanza o di suo impedimento, dal vice presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I. All'insorgere di un eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione, alle deliberazioni relative e non può assumere in materia incarichi di controllo o d' ispezione. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere a l'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci di singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art.23 - Compiti e nomina del presidente

Il presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa, ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio direttivo, ha la firma sociale, assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
- presenta all'assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo e che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di presidente della Sezione al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità d'iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Il presidente nominato dal Consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art.24 - Compiti del tesoriere

Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati del pagamento, unitamente al presidente.

Art.25 - Compiti del segretario

Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, da attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.26 - Composizione e durata

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativi della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, soci ordinari con anzianità d'iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni (non più di tre anni), sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il presidente, tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio; i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio direttivo sezionale, senza diritto di voto e assistono alle sedute dell'assemblea dei soci.

E' compito dei revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio revisionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottoSezione;
- la convocazione dell'assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

<p>TITOLO IV CARICHE SOCIALI</p>
--

Art27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione per almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo statuto e dal regolamento generale del Club Alpino Italiano. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado. di qualsiasi compenso comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento di un relativo mandato o attribuzione di incarico, non ché per almeno tre anni, dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano, o quanti intrattengono un rapporto economico, continuativo con le strutture centrali o periferiche.

TITOLO V COMMISSIONI GRUPPI E SCUOLE

Art.28 - Commissioni, gruppi e scuole

Il Consiglio direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto nello stesso Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna, né patrimonio autonomo ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art.29 - Costituzione

Il Consiglio direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo statuto e dal regolamento generale del C.A .I., costituire una o più sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del C.A.I.

I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.

La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale; ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art.30 - Patrimonio

Il patrimonio sociale costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fonti di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, da qualsiasi altra somma che sia erogata da enti privati. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali; dai contributi dei soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi e lasciti, i fondi liquidi che non siano necessari per esigenze di cassa devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i soci anche in modo indiretto, di utili, avanzo di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art.31 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno. Alla chiusura a di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del presidente e del Collegio dei revisori dei conti, devono essere presentati all'assemblea dei soci per l'approvazione. Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'assemblea dei soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sotto Sezione, le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione d farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art.32 - Tentativo di conciliazione

a giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio regionale o interregionale dei probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio nazionale dei probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo statuto, dal regolamento generale del C.A.I. e dal regolamento disciplinare e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art.33 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in

vigore dopo la sua approvazione da parte del comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I. Ogni modifica al presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'assemblea dei soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione del comitato centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.

Il suo esteso testo è stato approvato dall'assemblea dei soci della Sezione di Atesa del Club Alpino Italiano nella seduta del 24 febbraio 2007 e dal comitato centrale di indirizzo e di controllo nella sua riunione del 28 marzo 2009 (numero di protocollo 000831).

Il Presidente della Sezione

Franco Marchetti



Il Presidente dell'assemblea

Sebastiano Cinalli



Atesa, 30 aprile 2009